

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Ferretti, di giorni 1, Vaccari, di 5; Bassi, di 5; Bennati, di 1; per motivi di salute gli onorevoli: Gianturco, di giorni 2; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Ventrella Tommaso, di giorni 4; Gnocchi, di 1; Bresciani Bruno, di 6; Fabbri, di 10; Lupi, di 4. (Sono concessi).

Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE. La famiglia dell'ex deputato Ruggi ha inviato alla Presidenza il seguente telegramma:

« Onorevole Casertano Presidente Camera deputati Roma. — Ringraziando Vostra Eccellenza anche nome congiunti compianto professore Giuseppe Ruggi comunicazione datami commemorazione prego esprimere onorevole Giuliano e Sua Eccellenza Fedele nostra viva gratitudine. — LORENZO RUGGI ».

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. I deputati Rosboch, Gianferrari ed altri hanno presentato una proposta di legge per la costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Nago e di Torbole in provincia di Trento.

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà inviata agli Uffici.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole D'Ambrosio.

D'AMBROSIO. Onorevoli colleghi, consentite che io mi soffermi brevemente su due notevoli aspetti del problema della giustizia, che il Governo e la Camera non possono trascurare, perchè costituiscono due questioni importantissime della ricostruzione nazionale, essendo, come voi sapete, l'ordinamento giuridico strettamente connesso con l'organizzazione politica dello Stato.

Me ne porge occasione la pregevole relazione dell'onorevole Riccio là dove si occupa del lavoro che ferve al Ministero della giustizia per la compilazione dei nuovi Codici. Io sarò pago di dare soltanto un modesto contributo ad un lavoro di maggior lena e di più larghe ricerche.

Nel sistema odierno dell'interpretazione delle leggi è insita una iniquità profonda, che occorre ricercare ed eliminare, affinchè l'interprete, il più delle volte, anzichè applicare la legge, mostrando di riportarsi alla *mens legis*, alla buona fede, ai buoni costumi, al concetto della vita, all'equità, alla consuetudine e ad altri surrogati del diritto positivo, e seguendo vari metodi nell'interpretazione giuridica, non faccia trionfare soltanto la propria opinione, creando arbitrariamente la norma, come se avesse a fare ufficio di legislatore.

Perchè, in tal caso, noi abbiamo una giurisprudenza dissonante e contraddittoria, che ora afferma una massima ed ora la rinnega per poi riaffermarla, e dà luogo così ad un grandinare tempestoso di sentenze, difformi l'una dall'altra, diverse da un giorno all'altro, discordi da un tribunale ad un altro.

Veramente l'uniformità della giurisprudenza dovrebbe essere garantita dalla Corte regolatrice, la quale, assumendo per divisa la legge, dovrebbe avere per principale dovere di ricondurre a questo punto, come unico centro, tutte le decisioni che tendessero a deviarne. Tuttavia le stesse divergenze si notano nelle decisioni del Supremo Collegio.

Gli esempi potrebbero essere infiniti, ma basta indicarne uno solo, ricordato anche nella sua recente relazione dall'onorevole Codacci-Pisanelli; quello relativo al tanto discusso istituto dei decreti-legge.

La Corte di cassazione di Roma nella nota sentenza Majelli (1888) riconobbe dapprima l'incondizionato valore dei decreti-legge e la loro insindacabilità da parte di qualsiasi autorità all'infuori del Parlamento; ma poi attenuò questo concetto, dichiarando (nella sentenza 20 febbraio 1900) la caducità di un decreto-legge (Pelloux), avendo immedesimato col disegno di legge indiscutibilmente caducato dopo la chiusura della sessione, il decreto-legge al quale prima aveva riconosciuto vita ed efficacia autonoma, indipendente dalla sua presentazione al Parlamento.

E più recentemente (nelle sentenze 12 agosto 1907 e 22 giugno 1909) affermava in modo più esplicito la competenza dell'auto-